INTERVENTI URGENTI IN MATERIA OCCUPAZIONALE

Art. 1-sexies

Compiti del comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge n. 41 del 1986

Nell'attesa dell'adozione di un provvedimento di riforma degli ammortizzatori sociali ed allo scopo di semplificare le procedure istruttorie per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, esprimera' il proprio parere esclusivamente su programmi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttiva riguardanti aziende con piu' di mille dipendenti, situate in unita' produttive collocate in due o piu' regioni.

Versione in vigore dal 7 giugno 1998, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in materia occupazionale
Estremi	Decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-materia-occupazionale/art-1-sexies-compiti-del-comitato-tecnico-di-cui-all-articolo-19-della-legge-n-41

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it